

COMUNE DI CONFLENTI

Provincia di Catanzaro

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del Reg.	OGGETTO: REVOCA DELIBERA C.C. n. 26/2013 (ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE – ANNO 2013).
Data 28/11/2013	

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **18,45**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in **sessione ordinaria** ed in **prima convocazione**.

Risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N. Ord.	Cognome	Nome	Carica Elettiva	PRESENTI	ASSENTI
01	PAOLA	Giovanni	Sindaco	X	
02	D'ASSISI	Emilio Francesco	Consigliere	X	
03	STRANGES	Giovanni	Consigliere	X	
04	GALLO	Federico	Consigliere	X	
05	MASTROIANNI	Antonio Giovanni	Consigliere	X	
06	STRANGES	Antonio	Consigliere		X
07	STRANGES	Daniela	Consigliere	X	
08	PAOLA	Serafino Pietro	Consigliere	X	
09	MASTROIANNI	Raffaele	Consigliere	X	
10	COLOSIMO	Franco	Consigliere	X	

Consiglieri assegnati n° 09
Consiglieri in carica n° 09

Componenti presenti n° 09
Componenti assenti n° 01

Presiede il Sig. Giovanni Stranges, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Comunale dr. Fratto Rita Rosina.-

Si dà atto che sono altresì presenti l' Assessore esterno : Paola Michele

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere **F A V O R E V O L E**.

Relaziona il Vice-Sindaco Emilio Francesco D'Assisi.

Quando abbiamo istituito l'addizionale comunale, avevo precisato che ero rammaricato per l'applicazione di una nuova tassa che comunque vigeva in molti altri Comuni. Avevo assunto comunque l'impegno di fare in modo di eliminarla se si riusciva ugualmente a far quadrare il bilancio. Non erano lacrime di cocodrillo le mie poiché io mi sento di lavorare con impegno e con onestà. Siamo riusciti in questo assestamento a togliere l'addizionale comunale perché il governo centrale ha comunicato il trasferimento di 25.000 Euro. Pertanto avendo queste somme, abbiamo deciso l'annullamento dell'addizionale Comunale .

Interviene il Consigliere Mastroianni il quale osserva che non si è detto che si fanno lacrime di cocodrillo perché si dicono delle frottole, ma per il fatto che nel consiglio del 23 settembre i Consiglieri di minoranza avevano fatto specifiche proposte, dando la disponibilità personale a verificare nell'ambito del bilancio la somma mancante. Se si fosse accettata la proposta della minoranza senza cedere ai pregiudizi, come è stato fatto per tutte le altre proposte da non formulate, avremmo saputo che era stato stabilito il fondo di solidarietà Comunale. Si sapevano già tutte le prescrizioni del Governo Centrale, per cui non si capisce perché si è dovuti urgentemente ricorrere alle imposizioni dell'addizionale. La faccenda poteva essere risolta già nel penultimo Consiglio Comunale. L'esistenza dei pregiudizi è dimostrata dal fatto che non si può venire in Consiglio Comunale a prendere gli applausi per una questione che poteva già essere risolta tempo addietro. Fa l'esempio del Comune di Martirano Lombardo che ha istituito l'addizionale, ma rende servizi migliori, per esempio la differenziata che è fatta da anni con il sistema di premialità per i cittadini che differenziano di più. Ci sono cittadini di Conflenti che non arrivano alla fine del mese. Si è calcolato che il peso gravante su ciascuno di essi è all'incirca di 500 euro, evidentemente insostenibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 23.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui questa assemblea decideva, per le motivazioni ivi riportate, di istituire dal corrente esercizio l'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,4% e soglia di esenzione per i redditi complessivi inferiori ad Euro 5.000,00, approvando contestualmente il relativo Regolamento;

VISTI i dati del DPCM sul fondo di solidarietà comunale, il cui procedimento è in corso di perfezionamento, che stabilisce la restituzione della detrazione art.16 D.L. 95/2012, anno 2012,

effettuata ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti, che per il nostro ente è stata pari ad Euro 25.285,14 (*Spending Review 2012*);

RITENUTO che la restituzione di tale importo permette di rivedere l'impostazione delle entrate effettuata per garantire il pareggio del Bilancio 2013, revocando l'istituzione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2013 ed il correlato regolamento comunale;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 30.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 che ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l'anno 2013 degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile, entrambi favorevoli, espressi ex art 49 del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del servizio Tributi e dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta di deliberazione ed allegati alla copia della presente deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
Favorevoli ad unanimità;

DELIBERA

- **DI REVOCARE** con effetto dal 01.01.2013, per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, che è stato approvato con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 23.09.2013;
- **DI REVOCARE** con effetto dal 01.01.2013, per le ragioni di cui in premessa, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con delibera Consiglio Comunale n. 26 del 23.09.2013;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2013;
- **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

- **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, il presente atto, con voti favorevoli unanimi, immediatamente esecutivo.



PARERI SULLA DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVOCA DELIBERA C.C. n.26/2013 (ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ED APPROVAZIONE DEL CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE – ANNO 2013).

UFFICIO TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi nel testo della proposta.

Conflenti li 25/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giovanni Paola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Conflenti li 25/11/2013

F.to Dott.ssa Angelina Cimino

Il presente verbale, fatta salva l'ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Giovanni Stranges

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Conflenti 29/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

Reg. pubbl. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio comunale *on line* per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2013 al 14/12/2013, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Conflenti _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2013

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

Conflenti 29/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Conflenti, li 29/11/2013

Il Segretario comunale
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO